

CAPITOLO I

IDENTITÀ PERSONALE E RIVOLUZIONE DIGITALE

SOMMARIO: 1. Introduzione: le sei rivoluzioni. – 2. *Segue*: la rivoluzione digitale. – 3. La morte al tempo della rivoluzione biomedica e della rivoluzione digitale. – 4. L'identità al tempo della rivoluzione digitale. – 5. La concezione documentale dell'identità personale. – 6. La dimensione esistenziale dell'identità personale. – 7. *Segue*: nuove frontiere del diritto all'oblio ed interpretazione autofondativa del diritto alla *privacy*. – 8. Conclusione breve.

1. *Introduzione: le sei rivoluzioni*

Uno dei massimi esponenti del realismo giuridico nordamericano insegnava che «la vita del diritto non è logica: è frutto di esperienza. I bisogni del tempo, la morale prevalente e le teorie politiche, le intuizioni relative alle questioni pubbliche, coscienti o incoscienti che siano, ed anche i pregiudizi dei giudici, hanno avuto più influenza sull'individuazione delle regole attraverso cui gli uomini vengono governati, di quanta ne abbia avuta il sillogismo»¹. Allo stesso modo, la più autorevole dottrina italiana notava che «la legge è quale la fa l'interpretazione che venga accolta e questa interpretazione in realtà ricostruisce la legge e la può fare diversa dalla sua prima intelligenza; la viene trasformando col tempo; la adatta e modifica; la sviluppa o la riduce al nulla. E in questa interpretazione pur si fanno valere le esigenze e le convinzioni dell'interprete, sì che quella condanna morale che tuttavia non si erige eticamente contro la norma negandola, pur si fa operosa

¹O.W. Holmes Jr., *The Common Law*, Boston (USA), 1881 (ed. 1951), p. 1 (così tradotto in T. Casadei-G. Zanetti, *Manuale di filosofia del diritto*, Torino, 2020, p. 324). Così in Inglese: “*The life of the law has not been logic: it has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, intuitions of public policy, avowed or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow-men, have had a good deal more to do than the syllogism in determining the rules by which men should be governed*”. Lo stesso Autore, a proposito della logica applicata al ragionamento giuridico, ci ricorda: “*Behind the logical form lies a judgment as to the relative worth and importance of competing legislative grounds, often an inarticulate and unconscious judgment, it is true, and yet the very root and nerve of the whole proceeding. You can give any conclusion a logical form*” (O.W. Holmes Jr., *The path of the law*, in *Harvard Law Review*, 1897, vol. X, n. 8, p. 466).

interpretandola e plasmandola, quale criterio di prevalenza tra opposti e umani interessi in conflitto (...) E in questa costruzione e in questo ordinamento si fanno valere le convinzioni, le tradizioni, le speranze dell'interprete; appunto attraverso l'ordinamento delle norme e la ricostruzione tipologica della realtà»². I bisogni del tempo e la ricostruzione tipologica della realtà – per usare le parole di Oliver Wendell Holmes jr. e di Tullio Ascarelli – ci guideranno dunque nel tentativo di interpretare quanto può ricavarsi dalla concreta esperienza, a dimostrazione dell'eccezionalità del presente momento storico. Siamo infatti tutti chiamati ad assistere a sviluppi repentini e radicali, impensabili sino a qualche decennio fa. Sempre più velocemente partecipiamo ad un profondo cambiamento delle strutture materiali e sociali cui si accompagna una profonda ridefinizione della visione che l'essere umano ha di se stesso. Se dunque è vero che l'occhio del giurista deve necessariamente osservare il mutare della realtà per poter interpretare ed applicare correttamente il diritto, lo studio della successione ereditaria nei rapporti digitali – tutti concetti che definiremo meglio nel corso del presente lavoro – non può che partire dall'osservazione della realtà e, quindi, dall'impatto che la rivoluzione digitale sta avendo sulle vite di tutti noi, così contribuendo a ridefinire tanto alcuni concetti fondativi dell'esistenza umana, primo fra tutti quello di "identità", quanto alcuni fondamentali istituti giuridici. In un contesto che non esiteremo a definire "rivoluzionario" appare pertanto impossibile indagare la materia successoria solo prendendo in considerazione l'oggetto della successione, cioè i beni ed i rapporti che si trasferiscono *iure hereditatis*. La profonda ri-ontologizzazione del reale e dell'umano a cui stiamo assistendo impone infatti di posticipare la domanda *cosa si trasferisce?*, facendola precedere dalle seguenti: *chi muore?* e *cosa lascia dietro di sé?* La prima sarà la domanda tipica dell'identità digitale, la seconda quella dell'eredità digitale.

È possibile – e vuol essere un rischio avvertito sin da queste prime pagine – che a far le spese di un simile approccio sia la ricerca sistematica della coerenza e della logica interna all'ordinamento giuridico, che pure dovrebbero sempre costituire una delle finalità perseguite dagli interpreti³. I profondi mutamenti in corso

²T. Ascarelli, *Antigone e Porzia*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1955, p. 763. Nel dibattito italiano sull'interpretazione e sull'approccio casistico al diritto civile si richiamano G. Gorla, *Lo studio interno e comparativo della giurisprudenza e i suoi presupposti: le raccolte e le tecniche per l'interpretazione delle sentenze*, in *Foro it.*, 1964, V, c. 73 ss.; F. Galgano, *Giurisdizione e giurisprudenza in materia civile*, in *Contr. impresa*, 1985, p. 29 ss.; nonché più in generale M. Bin, *Il precedente giudiziario*, Padova, 1995.

³La posizione della giurisprudenza sembra orientarsi in questa direzione, come osserva ad esempio un'importante sentenza della Cassazione che esamineremo nei paragrafi successivi, secondo la quale la prospettiva della protezione dei diritti fondamentali è «sempre più proiettata verso una tutela di tipo rimediabile e sensibile alla concreta conformazione della fattispecie» (Cass., 27 marzo 2020, n. 7559, in *Danno e resp.*, 2020, p. 732 ss., con nota di C. Napolitano, *Il diritto all'oblio: la centralità dell'identità personale*, ed in *Corr. giur.*, 2021, p. 345 ss., con nota di V. Sciarrino, *Il web e la tutela della memoria collettiva storica: un tentativo, poco riuscito, di protezione dell'oblio digitale*).

obbligano tuttavia ad immaginare soluzioni nuove, che conservino solide radici nella tradizione ma che al contempo – dando ascolto al monito antiformalistico dello stesso Oliver Wendell Holmes Jr.⁴ – si rivelino adeguate a cogliere il substrato fattuale, sociale, economico, politico e financo psicologico che precede la formazione e l'interpretazione delle norme.

Per collocare correttamente il tema dell'identità nella cornice fattuale di quella che da qui in avanti definiremo come *rivoluzione digitale*, occorre dunque soffermarsi prima di tutto sull'uso del termine “rivoluzione”. Allargando il campo visivo è infatti possibile inserire quest'ultimo passaggio – che riteniamo attualmente in corso – in coda ad un lungo cammino che prende avvio dal passaggio alla modernità e procede attraverso altre “rivoluzioni” (almeno altre cinque), il cui tratto comune è costituito dal progressivo ridimensionamento della centralità dell'essere umano, rispetto al mondo e rispetto alla propria concezione di sé. È un cammino che va ricostruito, seppur sinteticamente.

Dapprima venne la rivoluzione scientifica, fra '500 e '600. Le idee e le scoperte di Copernico (la cui opera fondamentale, *De revolutionibus orbium coelestium*, data 1543), Keplero e Galileo, sino alla maestosa sistematizzazione ad opera di Isaac Newton, ebbero due riflessi fondamentali: l'uno a lungo termine, consistito nell'affermarsi del metodo scientifico⁵; l'altro ad effetto immediato, derivante dalle scoperte e dimostrazioni sperimentali in ambito astronomico. Il tramonto del sistema geocentrico aristotelico-tolemaico tolse la terra del centro dell'universo, e con essa l'essere umano⁶. Vi è dunque chi ha colto nella Rivoluzione scientifica il potente effetto di aver accelerato il processo di secolarizzazione, intesa come «disincanto del mondo»⁷. Seguì la rivoluzione darwiniana di metà '800, che esautorò l'essere umano anche dalla sua centralità fra le creature viventi⁸. Toccò poi a

⁴ Celebri, dello stesso Oliver Wendell Holmes Jr., le considerazioni antiformalistiche nella *dissenting opinion* resa in U.S. Supreme Court, *Frank v. Mangum*, 237 U.S. 309 (1915), consultabile online al link <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/237/309/> e in traduzione italiana in O.W. Holmes Jr., *Opinioni dissenzienti*, a cura di C. Geraci, Milano, 1975, p. 67 ss.

⁵ Ben descritto da Werner Heisenberg nel 1958 nell'opera *Fisica e filosofia* (trad. it. G. Gignoli, Milano, 2015, in particolare p. 194); puntuali i richiami anche in N. Irti, *Intorno alla filosofia della scienza giuridica*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 641.

⁶ «Copernico probabilmente non aveva l'intenzione di dare avvio a una 'rivoluzione' nel modo di comprendere noi stessi. Nondimeno, la sua cosmologia eliocentrica ha spostato per sempre la terra dal centro dell'Universo e ci ha spinto, letteralmente, a riconsiderare la nostra posizione e il nostro ruolo in esso. Ha determinato un cambiamento così profondo nella nostra visione dell'Universo che la parola rivoluzione ha iniziato a essere associata all'idea di una radicale trasformazione scientifica» (L. Floridi, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017, p. 99).

⁷ Vedi M. Mori, *Manuale di bioetica*, Firenze, 2010, pp. 88-89.

⁸ «Come la rivoluzione copernicana fece cadere la barriera fra la Terra e i cieli, la rivoluzione darwiniana rappresenta una minaccia per la dicotomia mente/materia, umani/animale, vivente/non-vivente, e come le sue conseguenze siano ancora più inquietanti e sconvolgenti di quelle dell'opera

Sigmund Freud togliere una volta per tutte all'essere umano la certezza di potersi considerare in pieno e consapevole controllo delle proprie azioni, della propria ragione e della propria volontà cosciente, scoprendosi invece in gran parte dominato dal proprio inconscio. E va riconosciuto esattamente a Freud di aver descritto per primo in questi termini il percorso che qui stiamo seguendo, ponendo egli stesso la psicoanalisi quale terzo momento "rivoluzionario": il medico viennese parla addirittura di tre vere e proprie "umiliazioni" cagionate all'amor proprio dell'umanità. Le sue parole meritano di essere riportate, quasi a riassunto di quanto sin qui detto:

Vorrei mostrare come al narcisismo universale, all'amor proprio dell'umanità, siano state fino a ora inferte tre gravi umiliazioni da parte dell'indagine scientifica. (...) La terza umiliazione, di natura psicologica, colpisce probabilmente nel punto più sensibile. L'uomo, anche se degradato al di fuori, si sente sovrano nella propria psiche. (...) Lascia dunque che ti dica una cosa su quest'ultimo punto. Lo psichico non coincide affatto in te con ciò che ti è cosciente. L'attuarsi di qualche cosa nella tua psiche e il fatto che questo qualche cosa ti sia anche noto, son due faccende diverse. D'abitudine, ammettiamolo pure, il servizio d'informazioni della tua coscienza basta ai tuoi bisogni; ma in molti casi, come ad esempio in quello di un simile conflitto pulsionale, esso vien meno; e allora il tuo volere non va al di là del tuo sapere. In altri casi, inoltre, queste notizie della tua coscienza sono incomplete e inattendibili; e accade abbastanza spesso che tu venga informato degli avvenimenti dopo che questi si sono già compiuti e non puoi più modificarli. Nessuno può, anche se non sei ammalato, valutare tutto quello che si agita in te e di cui non sai nulla o sei falsamente informato. Tu ti comporti come un sovrano assoluto che si accontenta delle informazioni del suo primo ministro senza scendere fra il popolo per ascoltarne la voce. Rientra in te, nel tuo profondo, se prima impari a conoscerti, capirai perché ti accade di doverti ammalare; e forse riuscirai a evitare di ammalarti". Così la psicoanalisi voleva istruire l'Io. Ma le due spiegazioni – che la vita pulsionale della sessualità non si può domare completamente in noi, e che i processi psichici sono per sé stessi inconsci e soltanto attraverso una percezione incompleta e inattendibile divengono accessibili l'Io e gli si sottomettono – equivalgono all'asserzione che l'Io non è padrone in casa propria. Esse costituiscono insieme la terza umiliazione inferta all'amor proprio umano, quella che chiamerei psicologica⁹.

di Copernico (...) Ci sono svariati modi in cui la teoria dell'evoluzione può farci abbassare la cresta: innanzitutto l'uomo viene rimesso al livello degli altri animali, come una specie a fianco di milioni e milioni di altre specie. Ma questo non basta: sulla scala del tempo evolutivo, l'età della specie umana equivale a malapena a un battito di ciglia (...) Tradizionalmente, la storia umana veniva vista come coestensiva alla storia del mondo, ma grazie alla teoria dell'evoluzione abbiamo aperto gli occhi: la specie umana si è rivelata un attore alle prime armi sul palcoscenico della vita. C'è stato un tempo – un arco di tempo vasto, sconfinato, immenso oltre ogni comprensione – in cui l'uomo non esisteva» (S. Stewart-Williams, *Il senso della vita senza dio. Prendere Darwin sul serio*, Torino, 2011, pp. 178-179 e pp. 205-206).

⁹ S. Freud, *Una difficoltà della psicoanalisi*, pubblicato nella rivista *Imago*, nel 1917 e leggibile

Vi è chi (su tutti, vedremo a breve, Luciano Floridi¹⁰), alle tre rivoluzioni appena evocate fa immediatamente seguire quella digitale. Senonché ne esistono almeno altre due, ad essa precedenti, prima fra esse la rivoluzione della fisica relativistica e quantistica. Nei pochi decenni che separano gli studi di Max Planck della fine dell'800, la pubblicazione da parte di Einstein dei lavori sull'effetto fotoelettrico e sulla teoria della relatività ristretta (1905) e poi della relatività generale (1915), sino alla formulazione dei principi di indeterminazione di Heisenberg e di complementarità di Bohr (1927 e poi 1935), la fisica moderna ha sovvertito i concetti fondamentali di spazio, tempo, materia e causalità, sulla base dei quali si erano sino ad allora fondati i ragionamenti umani¹¹ (e sui quali per certi versi ancora oggi pretendono di fondarsi, almeno nella quotidianità).

A partire dal secondo dopoguerra si è avuta poi la rivoluzione "biomedica", che qui conteremo come quinta e che ha radicalmente cambiato le possibilità di intervento della tecnologia in ambiti della vita biologica (nascita, malattia, morte)

nella traduzione italiana di C. Musatti in S. Freud, *Opere*, Torino, 1976, vol. 8, pp. 657-644. Si tratta di una conclusione che, nella sostanza, non muta anche se riferita ad altre prospettive psicologiche e psicanalitiche, prima fra tutte quella junghiana («...gli uomini per lo più si identificano quasi esclusivamente con la loro coscienza, e credono di essere solo ciò che conoscono di se stessi. Eppure quanto questa conoscenza sia limitata può capirlo chiunque possieda anche solo un'infarinatura di psicologia»: C.G. Jung, *Ricordi, sogni, riflessioni*, trad. it. G. Russo, Milano, 2021, p. 364). In realtà l'attribuzione a Sigmund Freud della riportata ricostruzione in termini "rivoluzionari" è oggetto di controversie fra gli esponenti dei diversi orientamenti psicanalitici, per le quali si rimanda in generale a M. Borch-Jacobsen-S. Shamdasani, *Dossier Freud. L'invenzione della leggenda psicoanalitica*, trad. it. S. Sullam-F. Gerla, Torino, 2015. Nel presente lavoro si è scelto comunque di mantenere la "paternità freudiana" della ricostruzione riportata nel testo per il rilievo che la stessa ha avuto fra gli studiosi successivi.

¹⁰ L. Floridi, *La quarta rivoluzione*, cit., in particolare p. 103 ss.

¹¹ Così ricostruisce il passaggio uno dei massimi protagonisti dell'epoca, riflettendo sulla fisica moderna: «Si può dire che il cambiamento più importante prodotto dai suoi risultati consiste nella dissoluzione di quel rigido sistema di concetti del secolo diciannovesimo. Naturalmente molti tentativi erano stati fatti in precedenza per sfuggire alla rigidità di quel sistema che appariva evidentemente troppo ristretto per l'intendimento delle parti essenziali della realtà. Ma non era stato possibile scorgere ciò che di erroneo poteva esserci nei concetti fondamentali di materia, spazio, tempo e causalità, che tanti successi avevano ottenuto nella storia della scienza. Soltanto la ricerca sperimentale condotta con l'attrezzatura estremamente perfezionata che la tecnica poteva offrire, e la sua interpretazione matematica, fornirono la base per un'analisi critica – o, si può dire, potenziarono l'analisi critica – di quei concetti, provocando infine la dissoluzione di quel rigido sistema. Questa dissoluzione si realizzò in due fasi distinte. La prima fu scoperta, per mezzo della teoria della relatività, che perfino concetti così fondamentali come quelli di spazio e di tempo potevano venir modificati ed effettivamente dovevano venir modificati in seguito a nuove esperienze. (...) La seconda fase fu la discussione del concetto di materia imposta dai risultati sperimentali riguardanti la struttura atomica» (W. Heisenberg, *Fisica e filosofia*, cit., pp. 196-197). Lo osserva, come presupposto per indagarne i riflessi psicologici, nuovamente Jung: «I nostri concetti di spazio e tempo hanno solo validità approssimativa e lasciano perciò vasto campo a discordanze relative o assolute» (C.G. Jung, *Ricordi, sogni, riflessioni*, cit., p. 364). Vedi anche E. Schrödinger, *L'immagine del mondo*, trad. it. A. Verson, Torino, 2023, pp. 11-36.

i quali prima ne risultavano in gran parte insensibili, incidendo sulla concezione stessa della vita, dell'identità e delle scelte etiche.

Il passaggio è stato così riassunto:

Nella seconda metà del secolo scorso, la biomedicina è diventata una scienza matura dispensando importanti progressi che a partire dagli anni '60 hanno stupito l'opinione pubblica: l'avvento della dialisi (1962), il trapianto di cuore (1967), la definizione di 'morte cerebrale' (1968) e di 'stato vegetativo persistente' (1972), la fecondazione in vitro (1978), nonché la diffusione di nuovi e più sicuri metodi di contraccezione e di aborto (anni '70), sono solo alcuni esempi delle innovazioni compiute. Se le varie scoperte sono viste in connessione e complessivamente, si può dire che a partire dagli anni '70 del secolo scorso in ambito biomedico è accaduto qualcosa di simile a ciò che genera lo sviluppo industriale. (...) Le persone, si diceva, cambiano acconciature o tenore di vita, ma la nascita, la vita, la cura contro le malattie e la morte non cambia, perché la struttura profonda del nascere, del vivere e del morire resta immutata a dispetto di altri cambiamenti in superficie. La Rivoluzione biomedica ha sconvolto o sta sconvolgendo l'ordine di questa struttura profonda che appariva 'naturale' e immutabile. Le nuove tecnologie biomediche che assistono la nascita, la cura e la morte non solo consentono di intervenire in vari modi sui processi vitali, ma hanno anche secolarizzato la sessualità e la vita nascente, processi che hanno perso (o stanno perdendo) la millenaria dimensione sacrale¹².

La rivoluzione biomedica è tuttora in corso e, grazie ai continui progressi della medicina e della tecnologia, continua a lanciare sfide formidabili alla società. Da tempo la dottrina civilistica più attenta ha colto la portata che una simile sfida pone al diritto, chiamato da un lato a prendere atto della propria perdita di centralità nella scrittura del «palinsesto della vita»¹³, dall'altro a ridefinire alcuni concetti fondamentali e consolidati¹⁴.

¹² M. Mori, *Manuale di bioetica*, cit., pp. 86-95, il quale per la verità – secondo un differente e pur assolutamente corretto angolo visuale – interpreta la rivoluzione biomedica quale continuazione della Rivoluzione industriale, laddove quest'ultima ha consentito il controllo del mondo inorganico e ampliato le libertà civili sul piano della vita sociale, mentre la prima «sta consentendo il controllo del mondo organico e, con esso, favorendo l'ampliamento delle libertà civili anche sul piano della vita biologica» (così a p. 88).

¹³ S. Jasanoff, *Reframing Rights, Biocostitutionalism in the Genetic Age*, Cambridge (USA)-London, 2011, p. 11.

¹⁴ Nel 2012 Stefano Rodotà – richiamando le opere di autori quali Marcel Foucault, Gilles Deleuze e Zygmunt Bauman – così osservava: «Per cinquemila anni, a partire dalle più lontane forme di normazione, la parola che descriveva la vita sarebbe sempre stata quella del diritto. Solo in tempi assai più recenti questa parola sarebbe stata affiancata, o del tutto sostituita, da quella dei biologi e dei genetisti divenuti anzi i protagonisti primi della scrittura di quel palinsesto. Le date di questo mutamento potrebbero essere indicate con precisione, risalendo, ad esempio, al 1953, ai risultati delle ricerche di morale James Watson e Francis Crick sulla struttura a doppia elica del DNA» (S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Bari-Roma, 2012, p. 251).

2. Segue: la rivoluzione digitale

Nella prospettiva appena descritta¹⁵ la rivoluzione digitale si pone in coda alle cinque precedenti (scientifica-copernicana, darwiniana, psicoanalitica, relativistica-quantistica e biomedica) e non può essere descritta meglio di come ha fatto Luciano Floridi – che tuttavia la conta come quarta mentre nella descrizione qui proposta è la sesta – il quale ne ha attribuito la paternità morale e simbolica ad Alan Turing:

Turing ci ha deposto dalla posizione privilegiata ed esclusiva che avevamo nel reno del ragionamento logico, della capacità di processare informazioni e di agire in modo intelligente. Non siamo più gli indiscussi padroni dell'infosfera. I nostri dispositivi digitali svolgono un numero crescente di compiti che richiederebbero da parte nostra una certa attività intellettuale se ci fossero affidati. Ancora una volta siamo stati spinti ad abbandonare una posizione che ritenevamo 'unicamente' nostra. (...) Al pari delle tre precedenti, la quarta rivoluzione ha rimosso l'erroneo convincimento della nostra unicità e ci ha offerto gli strumenti concettuali per ripensare la nostra comprensione di noi stessi. Stiamo lentamente accettando l'idea, che si fa strada a partire da Turing, per cui non siamo agenti newtoniani, isolati e unici, come una sorta di Robinson Crusoe su un'isola. Piuttosto, siamo organismi informazionali (*infor*g), reciprocamente connessi e parte di un ambiente informazionale (l'infosfera), che condividiamo con altri agenti informazionali, naturali e artificiali, che processano informazioni in modo logico e autonomo¹⁶.

Come accade tutte le volte in cui un rivolgimento così epocale viene studiato quando è ancora in corso, per un verso esiste il pericolo di indebite generalizzazioni ed approssimazioni, per altro verso alcune opinioni possono apparentemente divergere. Se per Floridi il punto nodale sta nella definitiva trasformazione dell'uomo in un essere «informazionale» (“*infor*g”)¹⁷, per Maurizio Ferraris «il *web*

¹⁵ È possibile che il percorso delle sei rivoluzioni qui descritto sconti una qualche approssimazione (come in parte si legge in M. Ferraris, *Documanità*, Bari-Roma, 2021, p. 21). Eppure le approssimazioni servono a creare gli schemi e le mappe mentali entro le quali collocare ragionamenti più ampi e, auspicabilmente, più approfonditi; in questo senso il percorso sopra descritto conserva – ad avviso di chi scrive – una sua coerenza ed una sua utilità anche per quanto si dirà qui di seguito.

¹⁶ L. Floridi, *La quarta rivoluzione*, cit., pp. 105-106. Per i riferimenti ad Alan Turing si rimanda anche a A.C. Amato Mangiameli, *Intelligenza artificiale, big data e nuovi diritti*, in *Riv. it. inform. e dir.*, 2022, p. 93 ss., U. Pagallo, *Il diritto nell'età dell'informazione*, Torino, 2014, pp. 24-25, oltre al fondamentale testo dello scienziato britannico A.M. Turing, *Computing Machinery and Intelligence*, in *Mind*, vol. 236, 1950, p. 433 ss.

¹⁷ «Ciò che abbiamo in mente è piuttosto un cambiamento più pacato, meno sensazionale, e tuttavia più cruciale e profondo, nel nostro modo di concepire che cosa sia un essere umano. Le nostre ICT sono, di regola più in gamba di noi e più capaci di svolgere funzioni in modo efficiente. 'Fanno i conti' meglio di noi. E, proprio in conseguenza di questo, stanno modificando o creando l'ambiente in cui viviamo. Abbiamo iniziato a concepire noi stessi come *infor*g, non attraverso qualche

determina una rivoluzione copernicana per cui la comunicazione segue alla registrazione»; da qui un vero e proprio sovvertimento dell'ordine gerarchico tra pensiero, parola e scrittura che domina il senso comune¹⁸. Ne consegue – secondo questa differente ma complementare interpretazione – l'esistenza di una “docusfera” che precede ed ingloba l'“infosfera”¹⁹. Lasciate da parte le questioni definitive, pare comunque largamente condiviso che le *Information and Communication Technologies* – in ragione della loro potenza di calcolo, di elaborazione e di memorizzazione – non si limitano a migliorare o aumentare ciò che già esisteva, bensì «sono forze che modificano l'essenza del nostro mondo poiché creano e ricostruiscono interamente realtà che l'utente è quindi in grado di abitare»²⁰. La descrizione della nostra epoca come una rivoluzione «in cui tutto sta cambiando molto rapidamente: geografie politiche, modelli economici, relazioni sociali, modi di vivere e di pensare»²¹ è dunque ampiamente diffusa ed in gran parte condivisibile.

Per restare alla concezione che l'uomo ha di sé, e chiudere così il percorso delle sei rivoluzioni appena descritto, l'impatto dirompente della rivoluzione digitale appare innegabile e si presenta a ciascuno di noi ogni volta in cui percepiamo che una quantità sempre più grande di informazioni si sottrae alla nostra sfera di controllo, oppure vediamo macchine capaci di agire al posto nostro e meglio di noi²².

trasformazione biotecnologica del nostro corpo, ma, più seriamente e realisticamente, attraverso la radicale trasformazione del nostro ambiente e degli agenti che vi operano» (L. Floridi, *La quarta rivoluzione*, cit., p. 109).

¹⁸ M. Ferraris, *Documanità*, cit., p. 21. In questa prospettiva «il web è un assoluto ontologico nel senso che non è il mero prodotto di una costruzione sociale, ma è ciò che precede e rende possibile ogni costruzione» (C. Esposito, *Il nichilismo del nostro tempo*, Roma, 2021, p. 118).

¹⁹ M. Ferraris, *op. cit.*, p. 22.

²⁰ «Le loro interfacce digitali operano come porte di ingresso (di regola facili da usare)» (L. Floridi, *La quarta rivoluzione*, cit., p. 110).

²¹ L. Paccagnella-A. Vellar, *Vivere online. Identità, relazioni, conoscenza*, Bologna, 2016, p. 11. Parla in questo senso di «sconvolgimento nelle relazioni intersoggettive» M. Giuliano, *Regolare l'infosfera*, in *Contr. impresa*, 2021, p. 885. Vedi anche L. Bosotti, *Nuove creazioni del web, intelligenza artificiale e rapporto tra invenzioni e diritto d'autore*, in *Dir. ind.*, 2021, pp. 181-182; S. Quintarelli, *Capitalismo immateriale. Le nuove tecnologie digitali e il nuovo conflitto sociale*, Torino, 2019. La portata antropologica del cambiamento è notata con acume da chi si è interrogato sulla gestualità della mano: «Se l'evoluzione ha impiegato milioni di anni per dotarci di un pollice opponibile, la tecnologia ci ha messo un decennio per trasformarlo in pollice 'scrollabile'. Il gesto di scorrere la schermata di uno smartphone dal basso verso l'alto è diventato così familiare e ripetitivo da renderlo ormai inconsapevole» (R. Dufer, *Critica della ragion demoniaca*, Milano, 2024, p. 77; sulla mano rifletteva anche M. Ferraris, *Dove sei? Ontologia del telefonino*, Milano, 2007, p. 89).

²² Su questi aspetti si rinvia a L. Floridi-F. Cabitza, *L'intelligenza artificiale. L'uso delle nuove macchine*, Milano, 2021, in particolare p. 149 ss.; L. Paccagnella-A. Vellar, *Vivere online. Identità, relazioni, conoscenza*, cit., p. 12; M. Sciacca, *Algocrazia e sistema democratico. Alla ricerca di una mite soluzione antropocentrica*, in *Contr. impresa*, 2022, p. 1173 ss.; A. Santosuosso, *A proposito della coevoluzione di umani e macchine intelligenti: note preliminari*, in M. Dell'Utri (a cura di),

Si tratta di una situazione sovente accompagnata da un senso di straniamento²³, accentuato dall'estrema velocità con cui i cambiamenti stanno avvenendo. Del pari innegabile è la portata della rivoluzione digitale sulle strutture sociali ed economiche, con ripercussioni giuridiche rilevanti e spesso preoccupanti, al punto che anche la più autorevole dottrina civilistica, di fronte alla domanda se «siamo davvero di fronte ad attività volte a realizzare sempre e comunque l'interesse della

Diritto e corpo umano: scritti, in *Giur. it.*, 2021, p. 1517 ss.; S. Maranella, *La protezione dei dati personali contro l'uso distopico dell'AI*, in *Il diritto nell'era digitale*, a cura di R. Giordano-A. Panzarola-A. Police-S. Preziosi-M. Proto, Milano, 2022, p. 51 ss.

²³ Nel momento in cui questo testo viene scritto, le cronache riferiscono del dibattito attorno alla comparsa di strumenti di intelligenza artificiale capaci di redigere testi confondibili con quelli scritti da un essere umano. Si segnala ad esempio l'articolo di Federico Rampini, *Così ho perso la gara di scrittura con ChatGPT*, dell'11 febbraio 2023, sul sito *online* del *Corriere della sera* (link: https://www.corriere.it/oriente-occidente-federico-rampini/23_febbraio_11/gara-scrittura-chatgpt-fe6ae614-aa0c-11ed-9a4b-673945879bc9.shtml?refresh_ce-cp), significativo il sottotitolo: «*Ho simulato una sorta di gara con ChatGPT, e sono sotto choc. Ho il vago sospetto di aver perso io. Ecco com'è andata*». Hanno avuto ampia risonanza gli appelli e le petizioni di alcuni dei "padri" dell'intelligenza artificiale contro i pericoli insiti in strumenti di questo tipo, come quelle di Yoshua Bengio (si rimanda a: <https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/> e a <https://yoshuabengio.org/2023/04/05/slowing-down-development-of-ai-systems-passing-the-turing-test/>) e di Geoffrey Hinton (si veda l'articolo *Il 'Nobel' dell'informatica lascia Google. "L'intelligenza artificiale è pericolosa"*, su *La Repubblica* del 3 maggio 2023, p. 14). Si rinvia anche all'intervista di Luciano Floridi riportata nell'articolo *Bloccare Chat Gpt è una misura draconiana. Impariamo a usarlo e facciamo le leggi* di Adele Sarno, del 1° aprile 2023 (leggibile al link: https://www.huffingtonpost.it/economia/2023/04/01/news/luciano_floridi_chat_gpt_garante_privacy-11725205/?ref=HHT_P-BH-111729276-P5-S1-T1). Si vedano anche le *Guidelines for secure AI system development*, adottate da numerose agenzie nazionali e, in Italia, dall'*Agenzia per la cybersecurity nazionale* (consultabili al link: <https://www.acn.gov.it/documents/Guidelines-for-secure-AI-system-development.pdf>). In ambito forense ha fatto scalpore il caso della citazione di precedenti giudiziari inventati dall'intelligenza artificiale dinanzi alla Corte Distrettuale di New York del 4 maggio 2023 (per il quale si rinvia al seguente link dell'*American Bar Association*: <https://www.abajournal.com/news/article/judge-finds-out-why-brief-cited-nonexistent-cases-chatgpt-did-the-research#:~:text=A%20federal%20judge%20in%20New%20York%20City%20has,to%20fake%20cases%2C%20thanks%20to%20research%20by%20ChatGPT>). Sulle conseguenze per la professione forense, vedi anche gli articoli: *What cybersecurity threats do generative AI chatbots like ChatGPT pose to lawyers?*, di Matt Reynolds del 21 giugno 2023 (link: <https://www.abajournal.com/web/article/what-cybersecurity-threats-do-generative-ai-chatbots-like-chatgpt-pose-to-lawyers>); *The Real Future of AI in Law: AI Judges*, di Christopher Michael Malikschi del 18 ottobre 2023 (link: https://www.americanbar.org/groups/law_practice/resources/law-technology-today/2023/the-real-future-of-ai-in-law-ai-judges); *Generative AI and the small law firm: First steps for firm leaders*, di Mark Haddad del 20 dicembre 2023, con richiami anche ad articoli precedenti (link: <https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/legal/generative-ai-small-law-leaders-first-steps/>). Vedi anche C. Valls Martinez, *Expectations and limits of the use of new technologies in the activity of the legal profession: professional ethics as a guiding element*, in *Juriste international*, 2021, n. 2, p. 29 ss.; B. Bruyndonckx, *Why lawyers should care about AI*, *ivi*, p. 32 ss.; L. Algeri, *Giustizia predittiva: intelligenza artificiale e processo penale*, in *Protezione dei dati personali e nuove tecnologie*, a cura di A. Adinolfi-A. Simoncini, Napoli, 2022, p. 653 ss.; M. Gabbiani, *Il processo civile nel prisma dell'intelligenza artificiale*, *ivi*, p. 697 ss.

persona», ha dovuto riconoscere che le trasformazioni tecnologiche dell'organizzazione sociale «non producono soltanto asimmetrie nella distribuzione e nell'esercizio del potere» bensì «determinano una frattura sociale tra individui sempre più trasparenti e poteri sempre più opachi e incontrollabili»²⁴. I pericoli connessi alle pur grandi opportunità offerte dalla rivoluzione digitale sono ben colti dal *Libro Bianco* sull'intelligenza artificiale pubblicato dalla Commissione Europea il 19 febbraio 2020²⁵: «L'uso dell'IA può pregiudicare i valori su cui si fonda l'Unione e causare violazioni dei diritti fondamentali, compresi i diritti alle libertà di espressione e di riunione, la dignità umana, la non discriminazione fondata sul sesso, sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale (ove applicabili in determinati settori), la protezione dei dati personali e della vita privata o il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e a un giudice imparziale, nonché la tutela dei consumatori».

3. La morte al tempo della rivoluzione biomedica e della rivoluzione digitale

Al di là di ogni considerazione astratta, si rivela promettente procedere lungo un percorso pragmatico, condotto attraverso la lente già utilizzata del realismo giuridico. Il diritto applicato infatti consente al giurista di godere di un osservatorio privilegiato sulla realtà e di cogliere – a volte con anticipo e pur se attraverso la necessaria lente visuale del conflitto²⁶ – alcune linee di tendenza socioecono-

²⁴ Nuovamente S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., pp. 336-337 (vedi anche pp. 328-329).

²⁵ Commissione Europea, COM(2020) 65 final (leggibile al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0065>). I rischi considerati dal *Libro Bianco* del 2020 sono ora recepiti dalla *Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale* del 28 settembre 2022 (*AI Liability Directive* – Commissione Europea, COM(2022) 496 final, leggibile al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0496&from=EN>). Si veda anche la *Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale* (2020/2014-INL – leggibile al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0276&from=IT>). Per l'iter successivo, alla data del 14 settembre 2023, si rinvia all'articolo *Regolamento sull'intelligenza artificiale: cosa vuole il Parlamento europeo* (RIF.: 20201015STO89417 – link: <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20201015STO89417/regolamento-sull-intelligenza-artificiale-cosa-vuole-il-parlamento-europeo>). In dottrina, di recente, M. Sciacca, *Algocrazia e sistema democratico. Alla ricerca di una mite soluzione antropocentrica*, cit., p. 1173 ss.

²⁶ Tanto nel caso in cui esso sia già deflagrato, quanto in quello in cui sia ancora prevenibile o quantomeno prevedibile. Riecheggiano anche in questo caso gli insegnamenti del già ricordato Oliver Wendell Holmes jr. sul senso degli studi giuridici e sul criterio interpretativo ed epistemologico del c.d. «*bad man*» (si rinvia a O.W. Holmes Jr., *The path of the law*, cit., pp. 457-461).

miche, civili e culturali. Da un simile osservatorio privilegiato comincia ad apparire chiaro che, se esiste un momento in cui alcuni dei fondamentali problemi posti dalle rivoluzioni biomedica e digitale emergono con forza, in cui tanto i nodi del rapporto dell'umano con la propria natura informazionale, quanto quelli con le nuove possibilità di intervento sulla propria realtà biologica vengono al pettine, ebbene questo momento è certamente la morte. In questo senso è un dato di fatto significativo che, in materia successoria, la maggior parte della dottrina si sia sempre interrogata poco sulla morte in sé – che pure della vicenda successoria è fatto costitutivo e *condicio sine qua non*, come sancito dallo stesso art. 456 c.c.²⁷ – e sul rapporto fra morte, vita ed identità personale. In effetti sino ad oggi – ad eccezione degli ambiti soggettivi della capacità a disporre e della volontà testamentaria – l'analisi del fenomeno successorio si è potuta incentrare quasi esclusivamente sul patrimonio relitto, in gran parte depurato dai possibili riflessi derivanti dalle condizioni personali del soggetto defunto (al quale non a caso ci si riferisce come al *de cuius*, cioè, semplicemente, al soggetto spersonalizzato della cui eredità si tratta)²⁸; e tuttavia oggi, come vedremo, nel pieno delle rivoluzioni biomedica e digitale, una distinzione netta fra aspetti patrimoniali ed aspetti personali appare sempre meno idonea a spiegare la realtà con cui il diritto è quotidianamente chiamato a confrontarsi, sicché gli aspetti soggettivi ed esistenziali che riguardano il defunto non possono più essere totalmente pretermessi.

A ben vedere, il momento della morte ha assunto già da tempo una rilevanza decisiva nel campo biomedico, nella bioetica e nel biodiritto, per alcuni motivi che possono qui essere brevemente ricordati perché forieri di possibili, ulteriori sviluppi a contatto col digitale.

a) In primo luogo, la crescente capacità della medicina di comprendere i meccanismi biologici che governano la vita dell'essere umano ha reso sempre più difficile individuare una definizione univoca e condivisa della morte e soprattutto,

²⁷ R. Calvo-A. Ciatti, *Diritto privato*, Bologna, 2013, p. 761.

²⁸ Per l'appunto *is de cuius hereditate agitur*. La scarsa attenzione per il momento della morte è rilevata in C.M. Mazzone-M. Piccinni, *La persona fisica*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. Iudica-P. Zatti, Milano, 2016, p. 125. Già Pietro Rescigno osservava già nel 1982 che «l'interesse del giurista per le questioni che si legano alla fine della vita umana, è un interesse marginale, episodico, spesso elusivo» (così in *La fine della vita umana*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, p. 634). Dal punto di vista sistematico, la morte è tradizionalmente ricondotta ai fatti giuridici naturali (vedi ad es. F. Santoro-Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1973, p. 106). Sul rapporto fra diritto, morte, vita e corpo, si vedano anche le riflessioni M. Dell'Utri, *Diritto e corpo*, in M. Dell'Utri (a cura di), *Diritto e corpo umano: scritti*, cit., p. 1494 ss. (in particolare p. 1501: «Il mondo del giurista è una realtà metafisica: è per questa ragione che il corpo non è mai entrato a far parte del suo bagaglio culturale. Come la morte. Come la nascita. A riflettere bene, la nascita rileva per il giurista solo come un dato sociale, non biologico. È il dato sociale che fa acquistare al corpo nato vivo la qualità di persona. È la nascita che si fa persona per il diritto. Il momento a partire dal quale il corpo entra nel diritto civile è coll'irrompere delle biotecnologie contemporanee»), oltre che in N. Irti, *La giuridificazione del bios*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, p. 337 ss. (in particolare, p. 340).

all'atto pratico, fissare una volta per tutte il momento esatto in cui la stessa può dirsi avvenuta: se un tempo – come ci ricorda uno dei massimi esperti in materia – ciascuno poteva cogliere la netta differenza fra la vita e la morte, negli ultimi decenni tale distinzione è venuta progressivamente sfumando²⁹. Per il diritto – ancorché il “morire” sia un processo³⁰ – la morte deve necessariamente essere intesa come un evento istantaneo, che necessariamente presuppone un “prima” e un “dopo”³¹ con ben precise conseguenze giuridiche³². Il nostro ordinamento, come noto, accoglie il criterio della morte cerebrale, che richiede la dissoluzione delle funzioni dell'intero cervello e che è stata proposta dalla Commissione di Harvard sin dal 1968. In particolare l'art. 1 della L. 29 dicembre 1993, n. 578 (*Norme per l'accertamento e la certificazione di morte*) stabilisce che la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo³³. Va ricordato tuttavia che quella cerebrale non è l'unica possibile definizione: esiste infatti un arco ampio, che va dalle più tradizionali nozioni di morte biologica e di morte cardiaca a quelle più recenti di morte troncoencefalica e di morte corticale³⁴ e che

²⁹ R.M. Veatch-L.F. Ross, *Defining Death: the case for choice*, Georgetown University Press, Washington DC (USA), 2016, pp. 1-2. In particolare, mentre un tempo il dottore accertava il decesso con i gesti medici tradizionali dell'ascolto del polso e del battito cardiaco, oppure piazzando uno specchio sotto le narici, oggi l'esistenza di sofisticate apparecchiature e tecniche mediche (ventilatori artificiali, rianimatori cardio-polmonari, macchine per la dialisi, per la respirazione extracorporea, tecniche di rianimazione, ecc.) ci consente di chiederci con maggiore precisione quale evento possa essere definito “morte” e quale sia il processo (il “morire”) che ad essa conduce.

³⁰ L. Cariota Ferrara, *Il momento della morte è fuori della vita?*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, p. 134 ss.

³¹ R.M. Veatch, *The Evolution of Death and Dying Controversies*, in *The Hastings Center Report*, 2009, vol. 39, n. 3, p. 16: «*While dying is a process (one that is extremely hard to differentiate from chronic illness), death itself is a momentary event, a bright line marking the boundary between being a member of the human community of the living and those formerly living.*»

³² P. Rescigno, *La fine della vita umana*, cit., p. 634 ss. Per la rilevanza pratica della questione si vedano gli esempi concreti in D. Carusi, *Momentum mortis vitae tribuitur? Del danno da uccisione e di alcune questioni in materia di condizione*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 395, ed in G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Milano, 2020, p. 76.

³³ Considerata l'importanza delle conseguenze che ne derivano, prima di tutto in ambito successorio ma non solo, l'accertamento e la prova della morte sono attestati pubblicamente ai sensi degli artt. 71 ss. del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*), in particolare con la formazione dell'atto di morte, il quale, oltre al resto, «deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte» (art. 73). Sull'argomento, in generale, M. Arsi, *La riforma dell'ordinamento dello stato civile*, in *Gior. dir. amm.*, 2001, p. 461 ss.; G. Caliendo, *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*, *Fam. dir.*, 2001, pp. 215 ss.; G. Sabeon, *Revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile*, in *Nuove leggi civ.*, 2001, p. 24 ss. In generale anche P. Rescigno, *La successione a titolo universale e particolare*, in *Tratt. breve delle successioni e donazioni*, diretto da P. Rescigno, vol. I, Padova, 2010, p. 17 ss.; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, a cura di C. Ferrentino-A. Ferrucci, Milano, 2015, I, p. 30 ss.

³⁴ Su tutti questi aspetti, oltre a M. Mori, *Manuale di bioetica*, cit., p. 287 ss., fondamentali i lavori di Robert N. Veatch, sopra citati (fra i quali ricordiamo nuovamente R.M. Veatch-L.F. Ross,

vede forti divergenze e contrasti fra gli studiosi. Vi è chi, dopo l'adozione della proposta della Commissione di Harvard del 1968, si dichiara consapevole «che della morte della persona umana non si può fornire una definizione scientificamente autosufficiente»³⁵. Robert M. Veatch – con una soluzione che però lascia ampi margini di insoddisfazione per lo scienziato e per il filosofo – sostiene addirittura che quella sulla definizione di morte sia una questione destinata a risolversi nell'ambito delle opzioni personali e che pertanto ciascuno, in base alla propria sensibilità e alla propria cultura, abbia in sostanza la possibilità di “scegliersi” quella che preferisce³⁶. L'accentuata complessità dell'accertamento del momento della morte da un lato pone problemi pratici che ciascuno può facilmente cogliere dall'esperienza quotidiana³⁷, dall'altro consente di riflettere sul modo di operare del diritto a contatto con le conquiste della scienza, e cioè adottando un inevitabile margine di approssimazione³⁸. Un chiaro esempio in tal senso è quello della commorienza³⁹, attraverso la quale il nostro diritto civile, per evidenti ragioni di

Defining Death: the case for choice, cit.; R.M. Veatch, *The Evolution of Death and Dying Controversies*, cit.), oltre a R.M. Veatch, *Death, Dying and the Biological Revolution*, New Haven (USA), 1989. Nella dottrina giuridica si rinvia anche a C.M. Mazzoni-M. Piccinni, *La persona fisica*, cit., pp. 124-126; A. Somma, *L'accertamento della morte tra scienza e diritto*, in *Corr. giur.*, 1994, p. 399 ss.; E. Lecaldano, *La questione della morte. Definizioni tra etica e filosofia*, in S. Rodotà-P. Zatti (a cura di), *Trattato di biodiritto*, t. I, Milano, 2011, p. 2025 ss.; C.A. Defanti, *La morte cerebrale. Definizioni tra etica e scienza*, ivi, p. 2037 ss.; Id., *Soglie, Medicina e fine della vita*, Torino, 2007; P. Singer, *Ripensare la vita. La vecchia morale non serve più*, Milano, 1996. Più in generale, P. Rescigno, voce «Morte», in *Digesto delle discipline privatistiche-Sezione civile*, vol. XI, Torino, 1994, p. 458 ss.

³⁵ Così E. Lecaldano, *La questione della morte. Definizioni tra etica e filosofia*, cit., p. 2030.

³⁶ «Innumerable variations on the definition of death incorporate philosophical and religious positions, many of which are not obviously wrong. For example, Japanese and Native American cultural views resist both brain- and heart-based definitions of death. I have long defended the proposition that the choice of a definition of death, like many other philosophical or theological controversies, will not lend itself to a single, uniform policy and that people should be permitted to choose their own positions within reason» (R.M. Veatch, *The Evolution of Death and Dying Controversies*, cit., 18). In parte anche E. Lecaldano, *La questione della morte. Definizioni tra etica e filosofia*, cit., pp. 2033-2035.

³⁷ Gli stessi Veatch e Ross lo riconoscono: «The difference is critical because many important clinical, social, legal and personal issues are at stake when we pronounce someone dead. The spouse becomes a widow; the person's assets are disposed of; health insurance coverage stops (health insurance does not cover dead people). On the other hand, life insurance pays off; the will is executed; if the deceased is president of a country, he or she ceases to be president, and successor assumes the office. In medicine important implications follow as well. Not only does medical treatment to preserve life cease, but organs can be procured» (R.M. Veatch-L.F. Ross, *Defining Death: the case for choice*, cit., pp. 1-2).

³⁸ E. Lecaldano, *La questione della morte. Definizioni tra etica e filosofia*, cit., p. 2032. La riflessione è molto antica risale sino a Platone, *Politico*, XXXIV 294a-295b.

³⁹ Come noto, secondo l'art. 4 c.c.: «Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte

funzionalità del sistema, si limita a risolvere la questione dell'accertamento del momento della morte sul piano probatorio, mediante il ricorso ad uno strumento presuntivo⁴⁰. Per quanto qui rileva possiamo anticipare che, come vedremo nei paragrafi seguenti, l'adozione di diversi livelli di approssimazione consentirà di indagare anche il tema dell'identità personale.

b) In secondo luogo, se in passato la sequenza terminale della vita – i c.d. *atria mortis* – era in gran parte sottratta alle possibilità di intervento della medicina e dunque sostanzialmente irreversibile, da tempo tale assunto non è più vero. Oggi non si muore più come si moriva qualche decennio fa: «In passato le persone morivano in breve tempo e non c'era pressoché nulla da fare, mentre oggi il morire può richiedere anni e innumerevoli decisioni»⁴¹. Inoltre «mentre un tempo le persone morivano per lo più in casa, oggi oltre l'80% di esse muore in ospedale, cioè in un contesto medicalizzato dove il trapasso comunque avviene dopo una serie di

nello stesso momento». Come precisato dalla giurisprudenza, la norma non sta ad indicare il fatto della morte contemporanea di più persone, bensì «la situazione di non sopravvivenza stabilita dalla legge quando vi sia incertezza circa la sopravvivenza di una rispetto all'altra» (Trib. Firenze, 5 dicembre 1992, in *Arch. civ.*, 1993, p. 813). Si veda anche Cass., 18 febbraio 1986, n. 963. In dottrina, A. Albanese, *La morte e il suo accertamento*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, Milano, 2009, vol. I, p. 987 ss.; C.M. Mazzoni-M. Piccinni, *La persona fisica*, cit., p. 128; P. Castellano, *La successione a causa di morte*, in P. Fava (a cura di), *Successioni e donazioni*, Milano, 2017, p. 29; P. Rescigno, *La successione a titolo universale e particolare*, cit., p. 18 ss. È stata fatta notare l'importanza della norma in chiave storica – e quindi in un certo senso la sua non superfluità – in quanto con essa è definitivamente tramontato il sistema di presunzioni, di antica origine, basate sull'età e sul sesso e sulla presunta maggiore o minore resistenza fisica, che oggi apparirebbero oltremodo superate e financo discriminatorie e grottesche. La presunzione di commorienza infatti «rende sicuro il rifiuto di presunzioni basate sull'età e sul sesso, dunque sulla resistenza fisica, conosciute in altre epoche. Il diritto giustiniano, a modo di esempio, accoglieva la presunzione, secondo la quale, in caso di infortunio, che colpisse più persone, quali un terremoto o un naufragio, doveva considerarsi premorto, al genitore, il figlio impubere, e, invece, il genitore, al figlio pubere, in base a una (discutibilmente) maggiore o minore resistenza fisica, quindi vitale» (G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 77). Vedi anche P. Rescigno, *Le finzioni nel diritto privato*, in *Contr. impresa*, 2002, pp. 593-594; R. Lambertini, *La problematica della commorienza nell'elaborazione giuridica romana*, Milano, 1984, e, anche per le differenze fra diritto classico e diritto giustiniano, V. Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1997, p. 48. In giurisprudenza ne parlava già App. Firenze, 24 marzo 1959, in *Giur. Toscana*, 1959.

⁴⁰ Può tralasciarsi in questa sede il dibattito se la norma introduca una presunzione relativa di non sopravvivenza di una persona rispetto all'altra oppure se essa non costituisca altro che un'esplicazione del generale principio dell'onere della prova; quel che rileva è invece che, nell'un caso o nell'altro, la dimostrazione della premorienza di un soggetto rispetto all'altro può essere fornita da parte di chi ne abbia interesse, con ogni mezzo purché con il dovuto grado di certezza (Cass., 18 febbraio 1986, n. 963). Sul punto si rinvia a: A. Pizzorusso, *Delle persone fisiche*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja-G. Branca, Bologna-Roma, 1988, artt. 1-10, pp. 118-120; S. Patti, *Probatio e Praesumptio: attualità di un'antica contrapposizione*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, p. 477; R. Calvo-A. Ciatti, *Diritto privato*, cit., p. 605; G. Bonilini, *op. cit.*, pp. 76-77.

⁴¹ M. Mori, *Manuale di bioetica*, cit., p. 322.

scelte oculate»⁴². Si tratta di una vera e propria rivoluzione, medico-scientifica e financo antropologica, di portata epocale: esistono oggi numerose persone situate in un nuovo limbo fra la vita e la morte, ovvero in una dimensione dello spazio-tempo umano che fino a pochi anni fa non esisteva. Da qui le sempre più attuali ed urgenti riflessioni – che tuttavia esulano dallo scopo del presente lavoro – sui temi del c.d. “fine vita” (una locuzione che sarebbe suonata del tutto pleonastica per un essere umano di inizio ’900, il quale l’avrebbe reputata inutilmente ripetitiva del termine “morte”): eutanasia, suicidio assistito, accanimento terapeutico, testamento biologico, sono tutti temi la cui accresciuta urgenza è diretta conseguenza di una simile trasformazione⁴³.

c) Infine – e forse è questo l’elemento di maggior rilevanza per il ragionamento che verrà condotto a seguire – la problematizzazione della definizione di morte e l’aumentata possibilità di intervento nella sequenza terminale che ad essa conduce, hanno reso parimenti urgente ripensare il concetto stesso di vita⁴⁴. Traendo spunto proprio dalla rivoluzione biomedica e dalla riflessione bioetica e giuridica che ne è seguita⁴⁵, può qui richiamarsi, anche per gli sviluppi che potrebbe con-

⁴² M. Mori, *op. cit.*, p. 338. Lo osservava già nel 1975 uno dei più noti storici francesi (P. Ariès, *Storia della morte in occidente*, trad. it. S. Vigezzi, Milano, 2019, p. 70).

⁴³ Si rinvia, per un primo orientamento, ai seguenti lavori (tutti con ampi riferimenti bibliografici): C.M. Mazzoni-M. Piccinni, *La persona fisica*, cit., p. 124 ss.; AA.VV., *Il governo del corpo*, in S. Rodotà-P. Zatti (a cura di), *Trattato di biodiritto*, t. I, Milano, 2011, p. 1785 ss.; F. de Francesco, *Caso Cappato: il fine vita fra scelte etiche, moniti della consulta e fallimento della politica*, in *Bioetica*, 2018, p. 621 ss.; Id., *Il punto sul consenso informato nelle prestazioni sanitarie. Brevi riflessioni a margine di Cass. civ., 11 novembre 2019 n. 28985*, in *Bioetica*, 2019, p. 616 ss.; M. D’Amico, *Scegliere di morire “degnamente” a “aiuto” al suicidio: i confini della rilevanza penale dell’art. 580 cod. pen. davanti alla Corte Costituzionale*, in *Corr. giur.*, 2018, 6, p. 743; G. Bonilini, *Il così detto testamento biologico*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, cit., vol. II, p. 75 ss.; R. Caterina, *I minori e il corpo*, in M. Dell’Utri (a cura di), *Diritto e corpo umano: scritti*, cit., p. 1510 ss.; M. Azzalini, *La “scala Shepard” del fine vita. La Consulta e l’impervia road map dell’aiuto nel morire, tra tutela della vita e diritto al proprio sé*, in *Nuova giur. civ.*, 2022, p. 421 ss.; Id., *Prigionieri del noto? La Consulta chiude il caso Cappato ma rischia di perdersi nel “labirinto” del fine vita*, *ivi*, 2020, p. 357 ss.; G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, cit., I, p. 864 ss.; M. Mori, *Manuale di bioetica*, cit., p. 302 ss.; D. Neri (a cura di), *Autodeterminazione e testamento biologico*, Firenze, 2010.

⁴⁴ Secondo E. Lecaldano, *La questione della morte. Definizioni tra etica e filosofia*, cit., pp. 2030-2031: «Stabilire in che cosa consista la morte comporterà anche chiarire di che tipo di vita stiamo parlando e certamente non potremo fare a meno di interrogarci se si tratti di applicare il nostro concetto di morte all’organismo, o all’individuo o forse alla persona: e lo statuto di tutte queste ulteriori nozioni è tutt’altro che semplice».

⁴⁵ E che a volte ha assunto anche tratti drammatici. Su tutte, per la rilevanza che ha avuto, merita di essere ricordata la vicenda di Eluana Englaro, culminata nella fondamentale decisione di Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748, pubblicata e commentata in numerose riviste, fra le quali ricordiamo: *La nuova giurisprudenza civile*, 2008, n. 1, p. 83, con nota di A. Venchiarutti, *Stati vegetativi permanenti: scelte di cure e incapacità; Danno e resp.*, 2008, n. 4, p. 421, con note di F. Bonaccorsi, *Rifiuto delle cure mediche e incapacità del paziente: la Cassazione e il caso Englaro*, e di G. Guerra,